

COMUNE DI USSANA

SETTORE : SINDACO
Responsabile: Contini Emidio

ORDINANZA N. 27
in data 06/05/2020

OGGETTO:
Apertura al pubblico cimitero comunale

IL SINDACO

PREMESSO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; la stessa organizzazione in data 11 marzo 2020 ha qualificato come "pandemia" l'epidemia da COVID-19, in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;

DATO ATTO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, identificabili nel virus CODIV-19;

CONSIDERATO che, in relazione al dichiarato stato di emergenza ed al successivo evolversi ed aggravarsi della situazione, sono stati adottati numerosi provvedimenti restrittivi, a carattere nazionale, regionale e locale, tesi al contenimento della diffusione del virus COVID-19, attraverso l'adozione di misure volte prioritariamente al distanziamento sociale;

RICHIAMATI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n.13;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 23-25 Febbraio 2020, 1, 4, 8, 9, 11 e 22 Marzo 2020, 1, 10 e 26 Aprile 2020;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTO il DPCM 26 Aprile 2020, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, lettera i, con validità estesa dal 4 al 17 Maggio 2020;
- l'articolo 10, comma 2;

VISTE le ordinanze le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 10.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell'08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16.03.2020, n. 10 del 23.03.2020, n. 11 del 24.03.2020, 12 e 13 del 25.03.2020, 14, 15 e 16 del 3.04.2020, 17 del 4.04.2020, 18 del 7.04.2020, 19 del 13.04.2020 e 20 del 2.05.2020, art. 28;

CONSIDERATO pertanto che nello stato attuale della gestione dell'emergenza epidemiologica in atto è consentita la riapertura dei cimiteri per consentire l'accesso per le sepolture, in qualsiasi giorno, ai familiari stretti per un massimo di 15 persone, nel rispetto delle misure a scopo precauzionale ed atte a ridurre i rischi per la salute pubblica con le distanze interpersonali di almeno un metro e con l'uso di mascherina e guanti;

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 15280 del 02/05/2020 recante "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione (Revisione post DPCM 26 aprile 2020);

RITENUTO di dover consentire l'apertura al pubblico del Cimitero comunale tutti i giorni dalle ore 08,00 alle ore 18,00, nel rispetto delle misure a scopo precauzionale ed atte a ridurre i rischi per la salute pubblica, con le distanze interpersonali di almeno un metro e con l'uso di mascherina e guanti;

VISTO l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112 in materia di interventi d'urgenza;

VISTO l'articolo 50, commi 4 e 5 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n.267 del 18 Agosto 2000, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

con decorrenza da Venerdì 8 Maggio 2020 e sino al 17 Maggio 2020:

- l'apertura al pubblico del Cimitero comunale dalle ore 08,00 alle ore 18,00, tutti i giorni della settimana, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dai Decreti e dalle Ordinanze su citate, evitando gli assembramenti, mantenendo la distanza interpersonale di un metro e con l'obbligo di utilizzo di mascherina e guanti;

- consentire l'accesso per le sepolture, in qualsiasi giorno, ai familiari stretti, per un massimo di 15 persone, nel rispetto delle misure precauzionali su citate, ossia, mantenere la distanza interpersonale di un metro e utilizzare mascherina e guanti.

AVVERTE

che la violazione di quanto disposto dal presente provvedimento, se ed in quanto non già assoggettabile alle sanzioni previste per la violazione delle specifiche disposizioni richiamate nella parte motiva, comporta per il trasgressore l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo n.267/2000, ed ogni altra conseguenza di legge.

DEMANDA

alla Forza Pubblica e all'Ufficio di Polizia Locale il controllo sul rispetto della presente Ordinanza; è comunque fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, pena le sanzioni sopra richiamate;


Avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 giorni, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Ussana, del presente provvedimento.

S'invia copia della presente a:

Alla Prefettura	Cagliari
Alla Questura	Cagliari
Alla Stazione Carabinieri	Monastir
All'ufficio Polizia Locale	Sede
All'Ass. Reg.le Igiene e Sanità	Cagliari
All'Area Tecnica Comunale	Sede
All'Albo Pretorio on line	Sede

Ussana, 6 maggio 2020



IL SINDACO
Rag. Emidio Contini